



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE N. 8 DEL 26/05/2023

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di persone non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

I L C O N S E R V A T O R E

- visto l'art. 2188 del Codice Civile sull'istituzione del registro delle imprese;
- visto l'art. 8, comma 3 della L. 29 dicembre 1993, n.580, che disciplina il registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995 n.581;
- visto il DPR n.581 del 17.12.1995, con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n.580/1993, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.";
- vista la legge 2 novembre 2000 n. 340 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese "che all'art. 3 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione delle società di persone qualora verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità dell'imprenditore;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- vista la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP attuativa del D.P.R. 247/2004;
- visto l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede al primo comma che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è disposto con determinazione del Conservatore, in riforma del dettato precedente del predetto decreto 247, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;



- vista la propria determinazione n. 13 del 24/10/2022 con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione dal registro delle imprese per le società di persone aventi sede in Umbria ricomprese negli elenchi allegati alla stessa determinazione;
- ricordato che con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, notificata mediante pubblicazione all'albo camerale per 45 giorni consecutivi, si è proceduto ad invitare gli amministratori a comunicare lo scioglimento con o senza liquidazione della società presentando apposita pratica telematica al registro imprese o a fornire elementi idonei a dimostrare la continuazione dell'attività sociale, entro lo stesso termine di 45 giorni dalla pubblicazione all'albo camerale;
- verificato il decorso del suddetto termine;
- vista la propria determinazione n. 1 del 25/01/2023 con la quale si disponeva la cancellazione delle società indicate negli elenchi allegati alla stessa determinazione;
- considerato che molte delle società ricomprese nei suddetti elenchi non risultano ancora cancellate in quanto non erano stati conclusi i controlli sulla titolarità di beni immobili previsti dal comma 1 dell'art. 40 della legge 120/2020;
- vista l'istruttoria successiva effettuata dall'Ufficio preposto supportato da Infocamere S.c.p.a., in seguito alla quale sono state individuate 76 società nel cui patrimonio sono ricompresi beni immobili;
- visto l'art. 40 citato che dispone che, ove siano presenti beni immobili, il Conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247

D E T E R M I N A

- 1) di rettificare la propria determinazione n. 1 del 25/01/2023 nella parte in cui dispone la cancellazione di tutte le società di cui agli elenchi alla stessa allegati;
- 2) di sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, per le 76 società titolari di beni immobili, secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 1 legge 120/2020;
- 3) di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 247/2004, le società indicate negli elenchi allegati alla presente determinazione, in quanto non hanno provveduto a presentare apposita istanza per comunicare lo scioglimento con o senza liquidazione o a dimostrare la persistenza della società, non possiedono beni immobili né risultano cancellate in esecuzione della determinazione 1/2023 in quanto i controlli erano ancora in corso;



- 4) di iscrivere la cancellazione sulle posizioni delle società ricomprese negli elenchi anche servendosi dell'ausilio della società di informatica delle Camere di Commercio Infocamere S.c.p.a.;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento unitamente all'elenco delle società interessate nell'Albo camerale on line per 30 giorni consecutivi e, limitatamente agli elenchi, in modo permanente nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio;
- 6) di diramarne i contenuti anche attraverso gli ordinari canali di diffusione delle informazioni inerenti il registro delle imprese (newsletter camerale, comunicazione agli ordini professionali interessati e alle associazioni di categoria);
- 7) di ricordare agli interessati che è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di 15 giorni ai sensi dell'art. 40, comma 7.

IL CONSERVATORE

(Dr.ssa Giuliana Piandoro)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell'Umbria.